

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N10
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	1/8

POLICY SULLE CONOSCENZE e COMPETENZE DEL PERSONALE

Tipo documento	Regolamento
Versione	Versione n° 1
Data aggiornamento	24/09/2025
Data approvazione	24/09/2025
Entrata in vigore	01/01/2026
Redazione	Servizio Risorse Umane
Approvazione	Consiglio di Amministrazione di Banca di San Marino S.p.A.
Pubblicazione	Pubblicato con Circolare n. 14/2025

VERSIONI DEL DOCUMENTO

Versione	Data approvazione	Modifica
1.0	24/09/2025	Prima emissione

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N10
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	2/8

Sommario

1.	PREMESSA	3
1.1	Obiettivi del documento	3
1.2	Adozione, aggiornamento e diffusione del documento	3
1.3	Definizioni.....	3
1.4	Contesto normativo di riferimento.....	4
1.5	Ruoli e Responsabilità	4
1.6	Destinatari	5
2.	REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA	5
2.1	Requisiti di conoscenza per la fornitura di informazioni alla clientela	5
2.2	Requisiti di esperienza per la prestazione di consulenza in materia di investimenti..	6
2.3	Esperienza professionale.....	6
2.4.	Supervisione.....	7
3.	FORMAZIONE PROFESSIONALE	7

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N10
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	3/8

1. PREMESSA

1.1 Obiettivi del documento

Il Regolamento 2024-05 della Banca Centrale di San Marino (di seguito **BCSM 2024-05**) recepisce, tra le altre cose, la Direttiva (UE) 2014/65 del **Parlamento** europeo e del Consiglio, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito la “**MiFID 2**”) e il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea (di seguito il “**Regolamento Delegato**”).

In conformità a tale recepimento, il Regolamento BCSM 2024-05 prevede che il personale (inclusi eventuali agenti collegati) dei Prestatori dei Servizi di Investimento che fornisce informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori per conto dell’impresa di investimento o che presta il servizio di consulenza in materia di investimenti alla clientela sia in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.

In tal senso, il Regolamento BCSM 2024-05 introduce disposizioni mirate a innalzare la qualità dei servizi prestati alla clientela, prevedendo che coloro che forniscono informazioni o consulenza su strumenti finanziari, servizi di investimento, depositi strutturati o servizi accessori siano in possesso di necessarie competenze e conoscenze. Gli “Orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze” pubblicati dall’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei mercati (ESMA), denominati di seguito “**Orientamenti ESMA**” offrono dettagliate indicazioni per garantire un approccio uniforme a livello europeo.

Tali orientamenti definiscono i criteri minimi per la valutazione delle conoscenze e competenze del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti. La presente Policy descrive le misure adottate dalla Banca per assicurare che il personale autorizzato a fornire servizi di investimento possieda e mantenga nel tempo i requisiti di conoscenza e competenza richiesti dalle normative vigenti.

1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione del documento

Il presente documento è predisposto e aggiornato dal Servizio Risorse Umane previa validazione del Servizio Compliance e la diffusione avviene attraverso l’emanazione di una Circolare a firma del Direttore Generale e successiva pubblicazione sulla intranet aziendale.

La presente Policy è soggetta a revisione in presenza di modifiche, integrazioni e/o nuove normative che ne influenzano il contenuto, nonché quando lo si ritenga opportuno.

1.3 Definizioni

- “**Clienti**” o “**Clientela**”: soggetti, persone fisiche o giuridiche, ai quali vengono prestati servizi e attività di investimento o servizi accessori;
- “**Consiglio di amministrazione**”: Organo collegiale investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con funzione di supervisione strategica;
- “**Consulenza in materia di investimenti**”: servizio di investimento di cui all’articolo 1 della LISF, concernente la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari;

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N10
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	4/8

- **"ESMA (European Securities and Markets Authority)"**: organismo composto dalle Autorità Nazionali responsabili in materia di mercati degli strumenti finanziari istituito allo scopo di migliorare la tutela degli investitori e la stabilità dei mercati finanziari;
- **"Fornitura di informazioni"**: si intende la comunicazione diretta ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori, su richiesta del cliente o su iniziativa della Banca.
- **"Personale"**: tutti i dipendenti e collaboratori della Banca a contatto con la clientela abilitati a prestare servizi di investimento
- **"Servizi accessori"**: attività riservate e non riservate ai sensi dell'Allegato 1 della LISF che possono essere svolte in termini accessori rispetto alla prestazione di servizi e attività di investimento di cui alla lettera D dell'Allegato 1 della LISF;
- **"Servizi di investimento"**: servizi e attività di cui alla lettera D dell'Allegato 1 della LISF;
- **"Servizi pertinenti"**: prestazione di consulenza in materia di investimenti o fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori;
- **"Strumenti finanziari"**: strumenti di cui all'Allegato 2 della LISF.

Per le definizioni non espressamente enunciate, si fa riferimento sia a quelle presenti all'interno del Regolamento BCSM 2024-05, sia ai termini di uso comune nel mercato finanziario.

1.4 Contesto normativo di riferimento

Si riportano le principali fonti normative **primarie e secondarie**:

- Regolamento BCSM 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento;
- Direttiva (UE) 2014/65 "Markets in Financial Instruments Directive" del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;
- Orientamenti ESMA 2015/1886 sulla valutazione delle conoscenze e competenze del 22 marzo 2016.

Le linee guida contenute nella presente Policy sono da considerarsi congiuntamente ad altre norme emanate dalla Banca in ottemperanza della normativa concernente sia la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori o distribuzione di prodotti assicurativi, sia le altre disposizioni di carattere generale. Esse si aggiungono, in via esemplificativa, alle regole di comportamento applicabili al personale dipendente e/o a collaboratori ad altro titolo, in virtù della normativa vigente, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento cui la Banca ha aderito o che ha adottato internamente.

1.5 Ruoli e Responsabilità

Il Servizio Compliance effettua controlli¹ per garantire il rispetto delle regole stabilite nella presente Policy e delle normative vigenti, riportando i risultati di tali controlli al CdA nella relazione annuale prevista dal Piano dei controlli.

¹ Orientamenti ESMA 2015/1886 sulla valutazione delle conoscenze e competenze del 22 marzo 2016. La funzione di verifica della conformità dovrebbe valutare ed esaminare il rispetto dei presenti orientamenti. Tale esame dovrebbe essere incluso nella relazione all'organo di gestione sull'attuazione e l'efficacia del sistema generale di controllo per le attività e i servizi di investimento.

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N10
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	5/8

1.6 Destinatari

Il presente documento viene diffuso a tutto il personale della Banca.

2. REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA

La Banca permette la prestazione di servizi di investimento solo al personale che possiede i requisiti di conoscenza e competenza descritti nei paragrafi successivi della presente Policy, nonché a coloro che operano sotto supervisione come previsto nel paragrafo 2.4 ed in conformità agli orientamenti ESMA.

Al Servizio Risorse Umane compete:

- creare e mantenere aggiornato un elenco del personale abilitato;
- tenere traccia e documentare il possesso dei requisiti di competenza e i periodi di esperienza acquisiti, rilasciando al personale, su richiesta, idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull'attività di formazione e di sviluppo professionale svolta.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla presente Policy i dipendenti e collaboratori della Banca che:

- si limitano a indicare ai clienti dove reperire le informazioni;
- distribuiscono ai clienti opuscoli e/o dépliant, senza fornire ulteriori informazioni riguardo ai loro contenuti o prestare a tali clienti servizi di investimento;
- si limitano a distribuire ai clienti, previa loro richiesta, documenti meramente precontrattuali (come, ad esempio, prospetti informativi e *Key Investor Documents*) senza fornire ulteriori informazioni riguardo ai loro contenuti o prestare a tali clienti servizi di investimento.

2.1 Requisiti di conoscenza per la fornitura di informazioni alla clientela

Per poter fornire informazioni in materia di investimenti (strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori), su richiesta del cliente o su iniziativa della banca, il personale deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al registro previsto di cui all'articolo 25, comma 3 della LISF o superamento della prova valutativa accreditata dalla Banca Centrale, unitamente ad almeno 6 mesi di esperienza professionale;
- b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, unitamente ad almeno 6 mesi di esperienza professionale;
- c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle elencate alla lettera b), integrato da un master *post lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta dalla Banca Centrale o in un Paese dello Spazio economico europeo, unitamente ad almeno 6 mesi di esperienza professionale;
- d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle elencate alla lettera b) unitamente ad almeno 9 mesi di esperienza professionale.

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N10
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	6/8

- e) diploma di istruzione secondaria superiore unitamente ad almeno 1 anno di esperienza professionale.

2.2 Requisiti di esperienza per la prestazione di consulenza in materia di investimenti

Per poter prestare consulenza in materia di investimenti, il personale deve possedere uno dei seguenti requisiti:

- iscrizione al registro di cui all'articolo 25, comma 3 della LISF o superamento della prova valutativa accreditata dalla Banca Centrale, unitamente ad almeno 9 mesi di esperienza professionale;
- diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, unitamente ad almeno 9 mesi di esperienza professionale;
- diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle elencate alla lettera b), integrato da un master *post lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta dalla Banca Centrale o in un Paese dello Spazio economico europeo, unitamente ad almeno 9 mesi di esperienza professionale;
- diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle elencate alla lettera b) unitamente ad almeno 15 mesi di esperienza professionale.
- diploma di istruzione secondaria superiore unitamente ad almeno 2 anni di esperienza professionale.

2.3 Esperienza professionale

L'esperienza professionale richiesta deve essere maturata nel decennio precedente l'inizio dell'attività e deve essere svolta a tempo pieno. Almeno la metà di tale esperienza deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. I periodi di esperienza possono essere cumulati anche se maturati presso più soggetti. Per il personale che fornisce informazioni, l'esperienza deve riguardare le materie indicate al punto 17 degli Orientamenti ESMA, mentre per chi presta consulenza, deve riguardare le materie indicate al punto 18 degli stessi Orientamenti.

I ruoli ricoperti dal personale che la Banca ritiene idonei al fine della maturazione dei requisiti di esperienza di cui ai punti 17 e 18 degli Orientamenti sono i seguenti:

- Direttore Generale;
- Vice Direttore Generale;
- Responsabile di Filiale;
- Vice Responsabile di Filiale;
- Responsabile e addetti Servizio Finanza;
- Responsabile e gestori Ufficio Private;
- Responsabile e addetti Servizio Commerciale;
- Responsabile e addetti Servizio Supporto Rete / Gestione Business Innovativi;
- Responsabile e gestori Ufficio Corporate;
- Addetti Area Privati di Filiale;
- Gestori *Affluent*;

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N10
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	7/8

- Personale della Banca abilitato alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, anche fuori sede.

Qualora la banca desideri autorizzare il personale dipendente a fornire servizi di investimento senza che questi abbia ricoperti i ruoli per previsti per il periodo richiesto dalla normativa, dovrà verificare e giustificare adeguatamente che il personale soddisfi tali requisiti. In tal caso, la valutazione andrà svolta di concerto dal Servizio Risorse Umane e dal Servizio Compliance.

2.4. Supervisione

La Banca deve garantire che il personale privo dei requisiti di conoscenza e competenza possa operare unicamente sotto supervisione, in conformità con quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti ESMA, per un periodo complessivo di durata massima pari a quattro anni.

La Banca deve adottare procedure e misure idonee a garantire l'applicazione dei punti da 14 a 20 degli Orientamenti ESMA.

Ad esempio, il personale addetto alla fornitura di informazioni riguardanti prodotti di investimento, servizi di investimento o servizi accessori deve possedere le conoscenze e competenze necessarie per comprendere le caratteristiche, i rischi e gli elementi fondamentali dei prodotti di investimento disponibili in Banca oltre al funzionamento dei mercati finanziari (punto 17), mentre chi fornisce consulenza deve comprendere eventuali implicazioni fiscali sostenute dal cliente oltre che adempiere agli obblighi in relazione ai requisiti di adeguatezza (punto 18).

È essenziale che il supervisore abbia le competenze richieste e che la supervisione sia adeguata ai servizi prestati; occorre inoltre assicurarsi che il supervisore si assuma la responsabilità della prestazione dei servizi pertinenti laddove questi siano forniti a un cliente dal membro del personale soggetto a supervisione, come se il supervisore prestasse personalmente tali servizi al cliente (punto 20).

Pertanto, il Servizio Risorse Umane, di concerto con il Servizio Compliance, sarà tenuto a sviluppare e formalizzare appositi piani di supervisione nel momento in cui personale privo dei requisiti di conoscenza e competenza sia destinato alla fornitura di informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori per conto della Banca o presti servizio di consulenza in materia di investimenti alla clientela.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Banca deve definire chiaramente le responsabilità del personale, assicurando una chiara distinzione tra le figure addette alla prestazione di servizi di consulenza e alla fornitura di informazioni.

È essenziale che il personale addetto alla prestazione di servizi di investimento possieda qualifiche adeguate e un'esperienza appropriata. A tal fine, il Servizio Risorse Umane, che potrà avvalersi del supporto di altri Servizi della Banca, dovrà condurre, **almeno annualmente**, una revisione interna o esterna delle esigenze di sviluppo e formazione del personale, valutando l'evoluzione del quadro normativo e adottando le misure necessarie per ottemperare a tali requisiti. Questa revisione, che potrà anche essere affidata a soggetti terzi appositamente incaricati, garantirà che il personale mantenga e aggiorni le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione e sviluppo professionale, includendo specifiche formazioni in vista dell'offerta di nuovi prodotti di investimento.

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N10
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	8/8

Tutta la documentazione relativa alle conoscenze e competenze del personale dovrà essere conservata per almeno cinque anni, anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro riferita al singolo membro del personale, al fine di consentire la valutazione e la verifica della conformità ai requisiti della normativa tempo per tempo vigente da parte delle rispettive Autorità competenti.